

INVESTIMENTI IN EFFICIENZA ENERGETICA (art. 13)			
a) interventi finalizzati all'introduzione, nei tradizionali cicli di lavorazione e/o di erogazione di servizi, di innovazioni di processo o di prodotto, ovvero tecnologie, attrezzature o interventi su impianti tecnologici in grado di contribuire al contenimento dei consumi energetici derivanti dall'uso di combustibili fossili; tali spese comprendono l'installazione di nuove linee di produzione ad alta efficienza energetica;			
b) razionalizzazione, efficientamento o sostituzione dei sistemi di alimentazione elettrica ed illuminazione, impiegati nei cicli di produzione funzionali alla riduzione dei consumi energetici;			
c) installazione di impianti ed attrezzature funzionali al contenimento dei consumi energetici nei cicli di lavorazione o di erogazione dei servizi;			
d) installazione , per la sola finalità di autoconsumo, di impianti per la produzione e la distribuzione dell'energia termica ed elettrica all'interno dell'unità produttiva, ovvero per il recupero del calore di processo da forni o impianti che producono calore o che prevedono il riutilizzo di altre forme di energia recuperabile in processi ed impianti che utilizzano fonti fossili;			
spese ammissibili: Sono ammissibili a contributo le spese, ad esclusivo asservimento dell'intervento di cui al presente articolo, relative:	intensità di aiuto espressa in % dei costi ammissibili e importi massimi dell'aiuto		
	piccole imprese	medie imprese	grandi imprese
a) alla fornitura dei materiali e dei componenti;	50%	40%	30%
b) all'installazione e posa in opera degli impianti e dei componenti;	+ 5% aree assistite	+ 5% aree assistite	+ 5% aree assistite
c) alle opere murarie, di esclusivo asservimento di impianti e componenti, nel limite massimo del 20 per cento dei costi ritenuti ammissibili per l'intervento di cui al presente articolo;	max 0,5 milioni di euro per impresa e per progetto	max 0,5 milioni di euro per impresa e per progetto	max 0,5 milioni di euro per impresa e per progetto
d) alle spese tecniche quali le spese per la progettazione, la direzione lavori, il collaudo, la certificazione, nel limite massimo del 10 per cento dei costi ritenuti ammissibili per l'intervento di cui al presente articolo			
<p>Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del regolamento i contributi per gli investimenti di cui al comma 1 relativi a misure di efficienza energetica, non sono concessi qualora riguardino miglioramenti che le imprese attuano per conformarsi a norme dell'Unione già adottate, anche se non ancora entrate in vigore e i costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica. Tali costi sono determinati come di seguito specificato:</p> <p>a) se il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'efficienza energetica;</p> <p>b) in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuato in riferimento a un investimento analogo che consente una minore efficienza energetica che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso alla maggiore efficienza energetica e costituisce il costo ammissibile.</p>			